

Spett.le

**Covip - Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione**

Piazza Augusto Imperatore, n. 27
00186 Roma

Milano, 28 gennaio 2016

Oggetto: Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari – Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31/10/2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa – Modulo di adesione.

Spett.le Commissione,

nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF ringrazia per l'opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono.

1. Raccolta delle adesioni.

ANASF condivide la proposta della Vostra Commissione secondo cui l'adesione alle forme pensionistiche complementari sia preceduta dalla consegna della sola Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti, in quanto rispondente al duplice obiettivo di semplificare l'informativa destinata agli interessati e di ridurre gli oneri amministrativi per fondi pensione, società istitutrici e soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

L'Associazione condivide altresì il disposto dell'art. 7, comma 5, del Regolamento oggetto di consultazione, che riferisce ai fondi pensione negoziali e ai soggetti istitutori di

fondi pensione aperti e di Piani individuali pensionistici (PIP) l'obbligo di curare la distribuzione della Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni e di assicurare la disponibilità a tali soggetti della Nota informativa e di ogni altra documentazione di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea. Nell'identificare puntualmente i fondi pensione e i soggetti istitutori di forme di previdenza complementare quali destinatari dell'onere di produzione e distribuzione della documentazione, la norma contribuisce infatti a una maggiore certezza nella regolazione dei rapporti fra gli operatori del settore.

2. Regole di comportamento nella raccolta della adesioni.

ANASF evidenzia alla Vostra Commissione le potenziali criticità derivanti dal disposto dell'art. 9, comma 1, del Regolamento oggetto di consultazione, ai sensi del quale la raccolta per il tramite di reti di distribuzione delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP avviene nel rispetto, oltre che delle regole di comportamento proprie del collocamento dei prodotti della previdenza complementare, anche delle disposizioni del singolo settore operativo di appartenenza (norme per il collocamento di prodotti finanziari nel caso di banche, SGR e SIM; norme per la distribuzione di prodotti assicurativi nel caso di imprese di assicurazione). L'Associazione rileva come questa distinzione non risponda: *i*) alla realtà del mercato, caratterizzata dalla presenza di gruppi finanziari di cui fanno parte istituti di credito, imprese assicurative e intermediari finanziari di natura non bancaria; *ii*) al criterio di un'efficace armonizzazione delle regole per tutti gli operatori del settore (principio del *level playing field*). In virtù del richiamo a tale criterio, la scrivente invita a una modifica della norma in parola, volta a una completa armonizzazione intersettoriale delle regole di comportamento.

Un secondo aspetto critico attiene all'ipotesi, prevista dall'art. 7, comma 6, del Regolamento oggetto di consultazione, in cui l'interessato risulti già iscritto ad altra forma pensionistica complementare. Rispetto alla proposta di porre in capo ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni l'obbligo di sottoporre all'interessato la Scheda dei costi della

forma pensionistica di appartenenza (e di acquisirne agli atti una copia sottoscritta), ANASF intende portare all'attenzione della Vostra Commissione i seguenti elementi, già illustrati dalla scrivente in data 11 gennaio 2016 nella propria memoria in risposta alla consultazione sulla definizione dei contenuti dello Schema di Nota informativa:

- i)* può risultare assai difficile, per il singolo aderente, riuscire a integrare le informazioni sui costi relativi alla forma pensionistica di provenienza con quelle riferite ai costi del fondo pensione di possibile destinazione, laddove l'interessato non sia assistito da un professionista che lo supporti nel confronto delle relative voci di costo;
- ii)* una comparazione tra forme previdenziali, basata esclusivamente sugli elementi di costo, non risponde ai principi di efficacia ed efficienza, specialmente ove si consideri che la qualità fruibile dal singolo aderente non è riducibile a una mera analisi dei costi del prodotto ma è da attribuirsi, più in generale, alle caratteristiche del servizio prestato e alla capacità di generare valore.

ANASF sottolinea inoltre come l'introduzione di qualsivoglia obbligo inerente alla confrontabilità tra soluzioni previdenziali richieda la preliminare definizione, da parte della Vostra Commissione, di un efficiente sistema di raccolta e di pubblicazione dei dati che consenta, ad esempio, di monitorare gli eventuali cambi di denominazione delle singole forme pensionistiche complementari.

L'Associazione suggerisce inoltre alla Vostra Commissione una definizione circostanziata del termine previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *m*), del Regolamento, ai sensi del quale i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP operano in modo che i soggetti incaricati « compiano tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni ». Per garantire una più efficace tutela degli aderenti alla previdenza complementare, l'Associazione propone alla Vostra Commissione di integrare la norma identificando più puntualmente il termine di compimento di tali attività e adempimenti: quale possibile riferimento si menziona l'art. 53, comma 2, lett. *b*), del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni) a mente del quale « nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi

l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione [...] ».

3. Modulo di adesione.

In via generale, ANASF condivide il formato e i contenuti del nuovo schema di Modulo di adesione sottolineando, al contempo, l'esigenza della massima armonizzazione possibile di tutti i documenti che, in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, riportano le informazioni chiave per i soggetti destinatari: si considerino, in particolare, le proposte oggetto di recente consultazione delle Autorità europee di vigilanza inerenti alla definizione del contenuto e delle modalità di presentazione del KID (il documento con le informazioni chiave per gli investitori previsto dal Regolamento UE n. 1286/2014).

In relazione al contenuto del Modulo di adesione, l'Associazione intende portare all'attenzione della Vostra Commissione i seguenti aspetti:

- i) le domande sulla congruità della scelta previdenziale e la griglia di valutazione proposta risultano funzionali a una corretta parametrizzazione e definizione del profilo del potenziale aderente e, vieppiù, configurano una *best practice* trasponibile nell'ambito dei servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari (c.d. questionario MiFID);
- ii) nelle opzioni di risposta alla domanda "Fra quanti anni prevedo di chiedere la prestazione pensionistica complementare?", la scrivente propone di sostituire il riferimento al termine di 20 anni con un termine inferiore (15 anni) per realizzare una maggiore coerenza con i precedenti intervalli temporali;
- iii) si condivide la menzione del percorso di *life-cycle* riportata in calce alla griglia di valutazione. Al riguardo, per i potenziali aderenti con un limitato *pool* di risorse investibili nei prodotti della previdenza complementare i requisiti di adeguatezza/congruità (considerando, in particolare, la tolleranza al rischio e la capacità di sopportare perdite) possono essere soddisfatti mediante piani di accumulo di capitale (PAC) e/o premi ricorrenti, che offrono la possibilità di contribuire una piccola somma di denaro su base periodica.

4. Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web.

In via generale, ANASF condivide la proposta della Vostra Commissione di introdurre una disciplina *ad hoc* sulla raccolta delle adesioni mediante siti web, volte ad assicurare che i soggetti incaricati della raccolta rispettino le regole di comportamento valide per la distribuzione “fisica”. L’Associazione ritiene di particolare importanza l’individuazione di quelli che l’art. 13, comma 2, lett. b), della proposta di Regolamento, definisce “i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell’adesione”. È infatti parere della scrivente che l’eventuale trasformazione dell’operazione di profilatura in una mera applicazione algoritmica a risposta automatica, priva di una valutazione obiettiva, comporti il rischio di una sorta di auto-profilatura che, per tentativi, potrebbe portare l’interessato a completare la procedura di adesione senza un’effettiva valutazione della congruità della scelta previdenziale. In una prospettiva di armonizzazione degli assetti di protezione dei risparmiatori previsti dalle Direttive europee, la scrivente considera inopportuno che il singolo interessato eserciti in modo del tutto autonomo le proprie scelte di adesione creando, di fatto, una discrepanza rispetto ai presidi di tutela validi per la distribuzione fisica. ANASF ritiene pertanto che, per garantire il necessario livello di tutela dei potenziali aderenti, il risultato di tale verifica sia validato ad opera di soggetti professionalmente qualificati, appositamente individuati.

Con riferimento al disposto dell’art. 14, comma 3, del Regolamento oggetto di consultazione (« le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell’acquisizione e della presa visione da parte dell’interessato della documentazione e delle informazioni ») ANASF considera che il riferimento alla mera “presa visione” non sia sufficiente a garantire un’efficace tutela dell’interessato e la corretta conservazione della documentazione ad opera dello stesso. La scrivente propone di integrare la norma specificando che, all’esito della formalizzazione dell’adesione, la documentazione rilevante sia acquisita dall’interessato in un formato non modificabile e conservata su supporto durevole (ad esempio, mediante salvataggio file e/o stampa cartacea).

Da ultimo, per migliorare i presidi di tutela dei potenziali aderenti a forme pensionistiche complementari mediante distribuzione *online*, ANASF propone di integrare il

disposto dell'art. 16, comma 4, della proposta di Regolamento, richiedendo ai fondi pensione e alle società istitutrici di fornire all'interessato puntuali informazioni sui contatti delle strutture preposte alla gestione delle domande di esercizio del diritto di recesso.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF